

Seregno, 16 settembre 2013

A TUTTI I CLIENTI
Loro sedi

OGGETTO: Nuovo redditometro (applicabile alle **persone fisiche**).
Circolare informativa nr. 5/2013

E' stata pubblicata l'attesissima circolare ministeriale sul **nuovo redditometro**: C.M. 31.7.2013 n. 24/E.

Molte sono le novità rilevanti rispetto al precedente istituto: l'obbligatorietà del contraddittorio preventivo; la necessità di uno scostamento, tra reddito accertato e reddito dichiarato, ridotto rispetto a quello previsto con il vecchio redditometro (1/4 rispetto al previgente 1/5); il venir meno dell'obbligo di accertare lo scostamento per un biennio (nel nuovo sistema basta che lo stesso si verifichi per un solo periodo d'imposta).

DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO:

avviene con due modalità tra loro connesse, di pari efficacia, ossia la presunzione che tutto quanto è stato speso nel periodo d'imposta sia stato finanziato con redditi del periodo medesimo; la presunzione basata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, individuati con apposito decreto ministeriale, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

SUDDIVISIONE DELLE SPESE:

il nuovo redditometro non guarda più al solo possesso di beni o investimenti in quanto tali, ma tende a misurare la spesa complessiva ed effettiva del contribuente, in relazione al dichiarato. Per fare ciò, il D.M. 24.12.2012 ha individuato molteplici voci di spesa (circa 100) considerate utili ai fini della rilevazione del correlato reddito presunto.

Il citato decreto, distingue tra:

- **spese certe** cioè tracciate e dunque rintracciabili dal fisco. Sono spese per le quali risulta certa sia la presenza sia la loro quantificazione attribuibile al contribuente;
- **spese per elementi certi** cioè quelle il cui ammontare viene determinato attraverso l'applicazione, ad elementi presenti nell'Anagrafe Tributaria, di valori medi rilevati dai dati Istat o da analisi degli operatori appartenenti a settori economici di riferimento. Si tratta, insomma, di spese per le quali risulta certa la presenza delle stesse, mentre la relativa quantificazione attribuibile al contribuente è solo congetturata;
- **spese istat** cioè spese per beni e servizi di uso corrente di ammontare pari alla spesa media risultante dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie. Le spese in questione sono congettrate sia per quanto riguarda la loro presenza nel "paniere consumi" del contribuente, sia per ciò che concerne la relativa quantificazione.

Oltre alle tre tipologie di spese appena richiamate, l'Amministrazione finanziaria dovrà considerare anche:

- **le spese per incrementi patrimoniali;**
- **la quota di risparmio riscontrata, formata nell'anno oggetto di verifica.**

DETERMINAZIONE DEL LIFESTAGE E RIPARTIZIONE DELLA SPESA MEDIA: le spese Istat sono riferite all'intero nucleo familiare. Al fine di attribuire dette spese "pro-quota" al contribuente sotto osservazione fiscale verranno seguite le seguenti modalità:

- in presenza di redditi dichiarati (anche da parte di un solo membro della famiglia), si farà riferimento al rapporto tra il reddito complessivo in capo al contribuente e quello complessivamente dichiarato dai vari componenti il nucleo familiare;
- in assenza di redditi dichiarati da tutti i componenti della famiglia, la suddivisione verrà effettuata in base al rapporto tra le spese sostenute dal contribuente ed il totale delle spese dell'intero nucleo familiare.

Naturalmente, in sede di contraddittorio, il contribuente potrà confutare l'esistenza delle spese Istat o rappresentare una loro differente assegnazione tra i membri della famiglia.

VOCI DI SPESA E MACRO CATEGORIE: sono state definite circa 100 voci di spesa. Tali spese sono esemplificative e non esaustive. Le voci richiamate sono riconducibili alle seguenti macro-categorie:

- consumi di generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature;
- abitazione;
- combustibili ed energia;
- mobili, elettrodomestici e servizi per la casa;
- sanità;
- trasporti;
- comunicazioni;
- istruzione;
- tempo libero, cultura e giochi;
- altri beni e servizi;
- investimenti.

La C.M. 24/E/2013 illustra le principali spese riconducibili alle suddette macro-categorie.

Spese per abitazioni: l'abitazione risulta una delle più rilevanti macro-categorie. Le principali spese attribuibili sono: mutuo, canone di locazione, acqua, condominio, manutenzione ordinaria, elettrodomestici, arredi, altri beni e servizi per la casa, combustibile, energia, comunicazioni, intermediazione immobiliare in caso d'acquisto, collaboratori domestici.

Spese per medicinali e visite mediche: al contribuente sono imputate le spese sostenute per sé e per i familiari fiscalmente a carico.

Spese per trasporti: l'Amministrazione finanziaria individuerà tutti i mezzi di trasporto attribuibili al contribuente, tramite contratti di leasing o noleggio.

Spese per l'istruzione: vengono presi in considerazione i dati disponibili nell'Anagrafe tributaria e, solo per determinate spese specifiche (ad esempio, libri scolastici, tasse scolastiche, corsi di lingue straniere, corsi universitari), ove non conosciuto il dato, si fa rinvio alla media Istat (cosiddetta *lifestage*).

Spese per tempo libero, cultura e giochi: sono comprese le spese relative a circoli sportivi e culturali, gli abbonamenti stagionali agli stabilimenti balneari ed altre spese simili.

Spese per altri beni e servizi: le voci più significative sono assicurazioni danni, infortuni e malattie, contributi previdenziali obbligatori, spese per alberghi, pensioni e viaggi organizzati, assegni periodici al coniuge.

Spese per incrementi patrimoniali: la misura relativa agli incrementi patrimoniali è determinata dall'ammontare degli investimenti effettuati nell'anno, meno l'ammontare dei disinvestimenti effettuati nello stesso anno e nei 4 precedenti all'acquisto dei beni.

Il nuovo metodo di ricostruzione del reddito si applicherà agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati a partire dal 2009, mentre per quelli precedenti valgono le vecchie regole.

POSIZIONI A RISCHIO saranno quelle dei contribuenti per i quali sia emerso un significativo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute rientranti tra le "spese certe" e le "spese per elementi certi". Ciò permette di incentrare il contraddittorio su dati certi e situazioni di fatto oggettivamente riscontrabili, con l'obiettivo di ridurre al minimo l'incidenza delle presunzioni.

COME FUNZIONA. Nella fase istruttoria, il nuovo redditometro mette a confronto la spesa complessiva ed effettiva del contribuente con il reddito dichiarato. Per fare ciò, prende in considerazione: le spese certe sostenute dal contribuente e dai familiari a carico; le spese per elementi certi, ottenute applicando la valorizzazione ai dati certi (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe); la quota relativa agli incrementi patrimoniali; la quota di risparmio formatasi nell'anno.

Solo nel caso in cui il contribuente non fornisca le necessarie indicazioni in relazione alle spese sopra elencate, l'ufficio prenderà in considerazione anche le spese correnti, quantificabili in base alla media Istat, che concorreranno alla determinazione sintetica del reddito.

DOPPIO CONTRADDITTORIO. Il nuovo metodo accertativo raddoppia i momenti di confronto con il cittadino. Fin dal primo incontro con l'Amministrazione, infatti, il contribuente può fornire chiarimenti sugli elementi di spesa individuati e sul proprio reddito. Può provare, cioè, che le spese sostenute nell'anno sono state finanziate con redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure con redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Inoltre, può fornire elementi per la rettifica dei dati e per l'integrazione delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria,

dimostrare con prove dirette che le spese certe attribuite hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da terzi. Se le indicazioni sono esaustive, l'attività di controllo si chiude già in questa prima fase. In caso contrario, il contribuente riceve un nuovo invito al contraddittorio, con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell'invito. Solo se Amministrazione e contribuente non riescono a trovare l'accordo, l'ufficio emette l'avviso di accertamento.

LE PROVE. Il contribuente può fornire delle prove a sua difesa. Esempio: può provare che le spese certe e dirette sono state finanziate con redditi esenti e soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Per quanto riguarda le spese medie Istat, che assumono rilevanza solo se il contribuente non fornisce chiarimenti in relazione alle prime due tipologie di spesa, l'Amministrazione terrà in considerazione anche le argomentazioni logiche sostenute dal contribuente.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e, previo appuntamento, per una valutazione di casi specifici.

Dott.ssa Giansiracusa Giuseppina